

**Rubrica:** Annunci e inserzioni

**Sottorubrica:** Altro annuncio

**Data di pubblicazione:** KABTI 22.08.2024

**Disponibile al pubblico fino al:** 22.09.2024

**Numero di pubblicazione:** AI-TI30-0000001643

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino - Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

## **Divisione della giustizia (130.61) - Notifica di decisione nella forma degli assenti con dimora all'estero (art. 19 cpv. 1 let. b LPAmM)**

**Comune/Regione:** 6501 Bellinzona

La **Divisione della giustizia** notifica a **Xhon Shehu, di ignota dimora/residente all'estero**, che **con decisione 20 agosto 2024 ha stralciato dai ruoli il reclamo 15 gennaio 2024** interposto contro la decisione del 15 gennaio 2024 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano.

Lo avverte del diritto di inoltrare ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni.

Il contenuto integrale della decisione può essere consultato annunciandosi alla Segreteria della Divisione della giustizia, Bellinzona.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

La Direttrice Frida Andreotti  
Bellinzona, 21 agosto 2024

Divisione della giustizia  
Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 32 15  
fax +41 91 814 47 72  
e-mail di-dg@ti.ch  
web www.ti.ch/giustizia

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Divisione della giustizia

statuendo sul reclamo 15 gennaio 2024 presentato dal Signor **Xhon Shehu**, detenuto presso il Carcere La Farera, contro la decisione del 15 gennaio 2024 della Direzione delle Strutture carcerarie, con la quale è stata decretata la sospensione del diritto di vedere la televisione per 3 giorni e precisamente dal 16 gennaio 2024 al 19 gennaio 2024;

viste le osservazioni datate 30 gennaio 2024 della Direzione delle Strutture carcerarie, con le quali è stato spiegato che alla base di tale misura disciplinare risiedono le pesanti minacce e gli insulti proferiti il giorno 13 gennaio 2024 nei confronti del personale carcerario a seguito di un'errata interpretazione da parte del reclamante di un termine utilizzato dalle guardie (come da lui stesso indicato nelle sue motivazioni al momento della sua audizione personale);

considerato che in data 8 marzo 2024 la Direzione delle Strutture carcerarie ha comunicato alla Divisione della giustizia che Xhon Shehu (in seguito il ricorrente), che si trovava in carcerazione preventiva, è stato scarcerato e risulta essere ritornato in Albania;

richiamati l'art. 91 cpv. 3 del Codice penale svizzero (CP), che delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr. BSK Strafrecht I – T. NOLL, 3a. ed., art. 91 CP n. 4 segg.), il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM) nonché il Regolamento delle strutture carcerarie del Canton Ticino (RSC);

ritenuto che nel Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari è attribuita alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (art. 49 cpv. 1 REPM);

dal momento che in conformità con l'art. 84 cpv. 2 RSC il ricorrente è stato informato e sentito sui fatti a lui imputati e ha inoltre avuto la facoltà di esprimersi per iscritto (come si evince dalla sanzione disciplinare del 15 gennaio 2024 che riporta le considerazioni scritte del reclamante) da cui ne consegue che la procedura è stata correttamente espletata;

a fronte dell'art. 84 cpv. 4 RSC che prevede la possibilità per il detenuto di ricorrere entro il termine di 3 giorni contro la sanzione disciplinare emessa, disponendo, quale destinatario della decisione, di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa ed essendo di conseguenza legittimato a presentare reclamo dinnanzi la Divisione della Giustizia (art. 57 cpv. 1 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC);

richiamato in particolare l'art. 65 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) che prevede che è legittimato a ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;

osservato che l'interesse deve essere personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010) e che, in linea di principio, l'interesse degno di protezione deve esistere, non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (DTF 137 II 40 consid. 2.1).

**Decisione n. 130.61 del 20 agosto 2024**

Si evidenzia come l'interesse sia riconosciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può essere direttamente influenzata dalla procedura, ovvero se, a seconda del suo esito, questa possa portargli vantaggi o svantaggi concreti (Isabelle Hänerin: Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2016, II ed., ad art. 25 n. 17-18) e si rimarca dunque come la condizione dell'interesse pratico ed attuale non è per contro adempiuta quando agli svantaggi che la decisione impugnata implica non è possibile porre rimedio neppure con il suo annullamento (Häner, op. cit., ad art. 48 n. 21);

dal momento che nel caso che ci concerne il provvedimento è già stato eseguito, il ricorrente è stato scarcerato l'8 marzo 2024 ed è immediatamente ritornato in Albania, si conclude che non vi sia più alcun interesse attuale e concreto al pronunciarsi sulla sanzione a lui inflitta, l'oggetto del reclamo viene di conseguenza a cadere;

**decide:**


1. Il reclamo, divenuto privo di oggetto, è **stralciato dai ruoli**.
2. Non si percepiscono né tasse di giustizia né spese.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Comunicazione:  
Notifica di decisione nella forma degli assenti con dimora all'estero  
- Signor Xhon Shehu  
Invio per raccomandata interna  
- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Casella postale 1750, 6901 Lugano

PER LA DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA

La Direttrice

  
Frida Andreotti

Il Giurista

  
Tito Ponti